

DELEGAZIONE

Modif. scopp
nel lato passivo

Adesione del creditore

ratio:

1268 Delegatio promittendi

Delegatio $\left\{ \begin{array}{l} liberatoria \\ cumulativa \end{array} \right.$ (espresse)

beneficium ordinis

struttura $\left\{ \begin{array}{l} contratto bilaterale \\ 2 negozi distinti ma collegati \end{array} \right.$

inoltre esiste un rapporto di delegante \rightarrow delegato e di delegato \rightarrow delegante (Dely)

1269 Delegatio solvendi

(non è espressa l'obblig)

struttura $\left\{ \begin{array}{l} mandato (dely scop) \\ mandato nudo odurne dato in soluta (dely scop) \end{array} \right.$

non è tale

con l'ademp del terzo

1270 Eccezioni del delegato
l'opponibilità non è la regola

1270 Estinzione

1268. Delegazione cumulativa.
Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari espressamente di liberarlo (cfr. 133, 1274).
Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se prima non ha richiesto al delegato l'adempimento (cfr. FO: IV A 6).

1269. Delegazione di pagamento.
Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi (cfr. FO: IV A 7).

1270. Estinzione della delegazione.
Il delegante può revocare la delegazione, fino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione in confronto del delegatario o non abbia eseguito il pagamento a favore di questo.
Il delegato può assumere l'obbligazione o eseguire il pagamento a favore del delegatario anche dopo la morte o la sopravvenuta incapacità del delegante (cfr. 1275).

1271. Eccezioni opponibili dal delegato.
Il delegato può opporre al delegatario le eccezioni relative ai suoi rapporti con questo.
Se le parti non hanno diversamente pattuito, il delegato non può opporre al delegatario, benché questi ne fosse stato a conoscenza, le eccezioni che avrebbe potuto opporre al delegante, salvo che sia nullo il rapporto tra delegante e delegatario.
Il delegato non può neppure opporre le eccezioni relative al rapporto tra il delegante e il delegatario, se ad esso le parti non hanno fatto espresso riferimento.

Il terzo promette di pagare al creditore un debito altrui



assume

una obbligazione

spontaneamente

ECCEZ. opp. ai terzi

Cessione del credito	<p>Il ceduto in caso di accettazione non può opporre la compensazione al cessionario che avrebbe potuto proporre al cedente salvo motivare</p>
Survivage > pagamento	<p>Il survivage può essere indicato ed è sog. a l. che spettavano al creditore</p> <p>Ha effetto contro i terzi che hanno prestato servizio al debitore, & il pegno / COB</p>
Delegazione	<p>Il delegato può opporre al delegatario le eccez. relative al suo rapporto con costui.</p> <p>Se la deleg. è totale $\left\{ \begin{array}{l} \text{non} \\ \text{relative} \end{array} \right.$ l'opponibilità delle eccez. non costituisce la regola</p>
Esproms.	<p>Il terzo $\left\{ \begin{array}{l} \text{non può opporre al creditore} \\ \text{le eccez. relative al rapporto di promissio} \end{array} \right.$</p>
Accollo	